



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BIDONI CARRELLATI PER L’AVVIO DEL PROGETTO DI RACCOLTA DOMICILIARE INTEGRALE DELLA FRAZIONE COSTITUITA DA SFALCI E PICCOLE POTATURE (E.E.R. 20 02 01) NEL TERRITORIO DEI COMUNI IN GESTIONE AD AIMAG S.p.A.

Data	Rev.	Redatto da	Approvato da
26/05/2026	0	Federica Salsi	Aram Iobstraibizer

PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura** di diverse 'tipologie' di bidoni carrellati suddivisi per volumetria.

Tipologia 1) BIDONI A DUE RUOTE di volume nominale 240 litri:

quantità obbligatoria: n. 7.000 contenitori con capacità 240 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchio di colore BEIGE tipo RAL 1001, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

quantità opzionale: n. 4.500 contenitori con capacità 240 litri a 2 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchio di colore BEIGE tipo RAL 1001, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

Tipologia 2) BIDONI A QUATTRO RUOTE di volume nominale 1100 litri:

quantità obbligatoria: n. 700 contenitori con capacità 1100 litri a 4 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchio di colore BEIGE tipo RAL 1001, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

quantità opzionale: n. 600 contenitori con capacità 1100 litri a 4 ruote, in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani con fusto di colore GRIGIO tipo RAL 7021 e coperchio di colore BEIGE tipo RAL 1001, tutti da fornire corredati di personalizzazioni come da specifiche descritte nella 'Parte Seconda'.

La fornitura opzionale potrà essere richiesta tutta o in parte rispetto al valore massimo di contenitori ordinabili per tipologia.

La Stazione Appaltante darà un preavviso all'impresa aggiudicataria di n.ro 30 giorni solari.

Il valore dell'appalto è stimato in **euro 573.000,00** (Diconsi Euro cinquecentosettantatremila/00), IVA esclusa, di cui:

- **Euro 335.000,00 (diconsi euro trecentotrentacinquemila/00) IVA esclusa, di fornitura obbligatoria;**
- **Euro 238.000,00 (diconsi euro duecento duecentotrentottomila/00) IVA esclusa, di fornitura opzionale.**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

COMMITTENTE

Il committente delle forniture di cui al presente disciplinare è la Società AIMAG S.p.A. – con sede legale in Mirandola (MO) via Maestri del Lavoro 38.

ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato dal presente contratto e, per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alla lettera di invito, al Codice Civile, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle norme di legge di riferimento e di contrattazione collettiva in vigore in quanto applicabili, vigenti al momento dell'affidamento e della realizzazione della fornitura, che a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del contratto d'appalto.

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato, nel disciplinare e nei relativi allegati.

ART. 3 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice resterà vincolata con la presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante resterà vincolata, invece, solo dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

ART. 4 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all' "Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' "Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e che è in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatasi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensi-ve della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

- estensione del novero dei terzi:
 - o ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
- Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi
- Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i servizi e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi
- Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
- Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
- Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
- Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
- Rc per danni causati da subappaltatori
- Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduzioni/ecc.
- Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART. 5 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutato in base ai criteri stabiliti nella lettera d'invito. L'importo contrattuale, determinato come sopra, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli in merito alla revisione dei prezzi.
2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Committente. Le eventuali migliorie qualitative e quantitative proposte dal concorrente ed accettate dalla amministrazione appaltante saranno a totale carico dell'Appaltatore e saranno compresi nell'importo del presente Appalto.
3. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva

4. In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:
 - a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi come indicato all'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
 - b) applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
 - c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.
1. Si sottolinea che sia in caso di mancato rilascio di una qualsiasi singola Autorizzazione per cause indipendenti dall'operato dell'Appaltatore, o qualora la Stazione Appaltante decidesse di non procedere alla fase realizzativa, nonostante l'ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, senza nulla poter pretendere a titolo di mancato utile per la mancata esecuzione dell'opera.

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 6 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA

CONDIZIONI GENERALI

La consegna dei materiali oggetto di gara dovrà avvenire nella sede operativa di AIMAG a Carpi (MO) in via Watt, 4 AIMAG si riserva la possibilità di modificare il luogo di consegna, entro un raggio di 30 chilometri. In questo specifico caso, potrà essere richiesto all'impresa appaltatrice autonomia nello scarico del mezzo presso il luogo indicato dalla Stazione Appaltante.

L'impresa appaltatrice deve contattare preventivamente via e-mail (almeno 3 gg lavorativi di preavviso) prima di ogni consegna la Stazione Appaltante al fine di concordare la data di consegna con il referente del magazzino. L'orario di consegna, salvo diversa comunicazione, è da lunedì a venerdì nelle fasce orarie 8 - 12, 14 - 15.30.

La consegna relativa alle quantità obbligatorie dovrà essere effettuata secondo la pianificazione sotto riportata, pena l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 7.

Si precisa la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare o meno, in tutto o in parte, la fornitura opzionale. La Stazione Appaltante darà un preavviso all'impresa aggiudicataria di n.ro 30 giorni solari. Si riportano le date di consegna nella tabella seguente.

MATERIALE	MONTATI/ SMONTATI	QUANTITA ,	DAL	AL	SETTIMANA DI ARRIVO
Carrellato 240l sfalci	montati	750	14/12/2026	18/12/2026	51
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	14/12/2026	18/12/2026	51
Carrellato 240l sfalci	montati	750	04/01/2027	08/01/2027	2
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	04/01/2027	08/01/2027	2
Carrellato 240l sfalci	montati	1200	11/01/2027	15/01/2027	3
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	11/01/2027	15/01/2027	3
Carrellato 240l sfalci	montati	1200	18/01/2027	22/01/2027	4
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	18/01/2027	22/01/2027	4
Carrellato 240l sfalci	montati	1100	25/01/2027	29/01/2027	5
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	25/01/2027	29/01/2027	5
Carrellato 240l sfalci	montati	1000	01/02/2027	05/02/2027	6
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	01/02/2027	05/02/2027	6
Carrellato 240l sfalci	montati	1000	08/02/2027	12/02/2027	7
Carrellato 1100l sfalci	montati	100	08/02/2027	12/02/2027	7

La Committente si riserva la facoltà di modificare la tabella sopra riportata, dando un preavviso all'impresa appaltatrice non inferiore a 40 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di consegna prevista.

AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze di servizio, di modificare la tipologia e le relative caratteristiche tecniche dei bidoni oggetto del contratto, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di consegna prevista.

Tutti i bidoni in consegna dovranno arrivare perfettamente impilati in posizione perpendicolare al pianale del mezzo, poiché per motivi di sicurezza non potranno essere scaricati carichi inclinati. Qualora si verificasse l'impossibilità di scaricare il bilico, ad esempio, perché il carico arriva inclinato, la merce sarà rifiutata e ne sarà data tempestiva comunicazione mezzo mail all'impresa appaltatrice, che dovrà provvedere entro e non oltre 48 ore a consegnare equivalente quantità di bidoni.

Il prezzo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura, il trasporto ad impianto autorizzato degli imballi o di altro materiale divenuto rifiuto.

La stazione appaltante, presso la sede operativa di via Watt, 4 – 41012 Carpi (MO), rende disponibile in fase di scarico un carrello elevatore con operatore addetto.

Tale disponibilità può non essere garantita nel caso venga richiesto all'impresa appaltatrice la consegna in sede diversa da quella sopra indicata.

Saranno compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

I bidoni dovranno arrivare:

- montati con vasca e coperchio corrispondente;
- in pile ciascuna da massimo: 10/11 contenitori 2 ruote - 5/6 contenitori 4 ruote;
- contenitori a due ruote con coppia di ruote ed assale smontato, quest'ultimi forniti in bancali a parte (eccetto quelli montati sul primo contenitore);
- impilati franco magazzino;
- se la Stazione Appaltante dovesse richiedere bidoni smontati, i coperchi non montati dovranno essere consegnati a parte comprensivi dei relativi attacchi. Il montaggio sarà effettuato dal personale della Stazione Appaltante.

ART. 7 PENALITA'

Si precisa che AIMAG S.p.A. si riserva, per il mancato rispetto dei termini contrattuali le seguenti penali:

- in caso di mancata produzione del materiale anche per una sola consegna, AIMAG potrà applicare una penale pari allo 0,5% dell'importo complessivo contrattuale.
- per ogni singola consegna, di applicare per ogni giorno solare, successivo e continuativo di ritardo, una penale pari a € 500,00 sino al terzo giorno di ritardo.
- Dal 4° giorno di ritardo in poi, oltre l'applicazione della penale sopra indicata, AIMAG potrà provvedere al ritiro dei materiali presso la sede dell'impresa appaltatrice, tramite altro soggetto, addebitando all'impresa appaltatrice i costi sostenuti maggiorati del 50%.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Le suddette penali saranno emesse da AIMAG S.p.A. attraverso presentazione di regolare fattura nei confronti dell'impresa appaltatrice.

Qualora l'Impresa appaltatrice incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale D'appalto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione della fornitura.

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Impresa Appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

ART. 9 GARANZIA

Dovrà essere fornita garanzia completa contro eventuali vizi di fabbricazione della durata non inferiore a 24 mesi dalla data di consegna.

ART. 10 COLLAUDO

AIMAG S.p.A. si riserva la facoltà di verificare:

Collaudo di accettazione: è inteso come prima verifica e accettazione dello stato del bene all'atto della sua consegna alla Committente, che ne valuterà la piena rispondenza alle caratteristiche richieste.

Qualora si riscontrassero non conformità, i bidoni dovranno essere ritirati e sostituiti/modificati entro 7 giorni solari, a perfetta regola d'arte a totale cura e spese dell'impresa aggiudicataria, con applicazione delle penali per ritardo previste all'art. 6 del presente.

Il verbale di collaudo di accettazione avverrà entro 10 giorni solari dalla data di consegna, termine oltre il quale il bene si considererà tacitamente accettato.

ART. 11 PAGAMENTO

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia ai fini IVA, sia in ambito B2B (Business to Business) sia in ambito B2C (Business to Consumer) a partire dal 01 gennaio 2019. Per adempiere a tale obbligo le fatture emesse a vario titolo verso AIMAG S.p.A. dovranno essere inoltrate, in formato elettronico XML, al Sistema di Interscambio (SDI), incaricato dall'Agenzia delle Entrate. Nella predetta fattispecie, ogni fattura non elettronica o trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non emessa e non

sarà accettata da AIMAG S.p.A. Il fornitore avrà diritto al pagamento solo a fronte di regolare fattura emessa successivamente all'esito positivo della verifica di conformità.

Si precisa che AIMAG è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs. carico ex art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972". Le fatture che perverranno con regime IVA diverso da Split non potranno essere processate e verrà richiesta apposita nota di credito ed emissione di fattura.

Le fatture dovranno contenere tassativamente, oltre ai dati previsti per legge, anche ulteriori dati quali: il riferimento all'ordine di acquisto, al codice CIG e al codice CUP (se presente), ai documenti di trasporto. Le fatture elettroniche che dovessero pervenire prive delle suddette specifiche potranno subire ritardi nei pagamenti, in quanto la mancanza di tali informazioni potrebbe rallentare il corretto e puntuale trattamento automatico della fattura durante la fase di registrazione della stessa.

Il pagamento delle singole fatture avverrà **a 120 gg. d.f.f.m.**, con bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'impresa appaltatrice avrà cura di indicare in fattura. Sarà Cura della Stazione Appaltante fornire all'impresa appaltatrice le indicazioni da seguire in fase di predisposizione della fattura, al fine di agevolare la corretta trasmissione.

ART. 12 REVISIONE DEI PREZZI

In considerazione della tipologia dell'appalto, il fornitore si obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo, come risultante dall'espletamento della gara, per tutta la durata del contratto.

In ogni modo qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire ai sensi dell'art. 60 del Codice: con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.

In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.

ART. 13 SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag S.p.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta

una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi [dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;

- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex D.Lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera e), e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al sub-appaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti

che il credito del sub-appaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

ART. 14 LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

In rapporto alla modalità di esecuzione dei lavori ed all'osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente Capitolato

Dovrà inoltre attenersi:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
- b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa
- c) Al D.M. 13 febbraio 2014 e s.m.i.
- d) Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 23 giugno 2022 (GU 05 agosto 2022, n. 182).
- e) Alla norma UNI EN 840:2012 e s.m.i.

ART. 15 TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'appaltatore è direttamente responsabile verso i terzi di ogni conseguenza derivante da fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi od a cose di terzi in conseguenza dell'esecuzione della fornitura e pertanto l'Appaltatore s'intende senz'altro tenuto a sollevare e ritenere indenne AIMAG da qualsiasi molestia e domanda che gli fosse rivolta.

Tali danni dovranno essere indennizzati dall'appaltatore, a sue totali cure e spese, prima del pagamento del conto finale.

L'appaltatore è tenuto a dimostrare ad AIMAG, in qualunque momento, di essere in grado di fare fronte agli oneri che potessero derivargli per fatti od omissioni di suoi dipendenti come sopradetto.

L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni prodotti ad impianti ed edifici di AIMAG in dipendenza dei lavori.

ART. 16 RISCHI E TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'

Sono a carico della ditta appaltatrice i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto sino alla consegna presso i locali della Stazione Appaltante, fatti salvi i casi di rischi di perdite e danni per fatti imputabili alla Stazione Appaltante.

ART. 17 BREVETTI

Per i brevetti di cui lo stesso fornitore sia titolare, nonché per quelli per i quali egli già possieda una licenza di utilizzazione per la fornitura e valida anche per le successive riparazioni, deriva dal contratto, senza bisogno di apposita clausola, il diritto di AIMAG S.p.A. di riparare o far riparare da altri gli organi, i pezzi e i dispositivi già acquistati e di procurarsi i pezzi necessari per le riparazioni senza dover erogare particolari compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.

Per l'approvvigionamento di materiali di ricambio, quindi, AIMAG S.p.A. deve intendersi libera di rivolgersi, decorsi i termini di garanzia, direttamente presso subfornitore e comunque fornitori diversi dall'aggiudicatario.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AIMAG si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- Ritardo di una singola consegna superiore a 7 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;

- In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- Cessione del contratto;
- Grave inadempimento;
- Per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;
- Per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
- In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
- L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

2. Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.

3. Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.

4. AIMAG S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

5. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

6. Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011.

7. Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.;

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento della fornitura all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.

ART. 19 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena secondo le rispettive competenze per valore o per materie.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente Capitolato Speciale.

ART. 21 CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da AIMAG in esecuzione del D.lgs. 231/2001. L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

ART. 22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 23 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 24 RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

PARTE SECONDA

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME E PERSONALIZZAZIONI

Tutti i contenitori oltre alle caratteristiche specificate all'art. 1 del presente Capitolato dovranno rispondere ai seguenti requisiti specifici:

- struttura in polietilene ad alta densità (HDPE), prodotti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 7 aprile 2025 (GU 19 aprile 2025, n. 92), garantiti, certificati, riciclabili al 100%;
- come previsto dai Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto ministeriale 7 aprile 2025 (GU 19 aprile 2025, n. 92) le vasche dei contenitori contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca; i coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio;
- materiale stabilizzato, resistente agli agenti chimici, biologici e atmosferici ed ai raggi UV;
- stampaggio del polietilene ad iniezione;
- non devono essere presenti danni, cricche, bolle e/o bavature;
- sono conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza;
- non devono essere visibili difetti superficiali (comprese striature di colore);
- le caratteristiche progettuali del contenitore sono tali da garantirne un utilizzo senza deformazioni dovute a basse o alte temperature o sollecitazioni meccaniche dovute agli scuotimenti ripetuti degli stessi per le operazioni di svuotamento;
- superfici interne ed esterne lisce in modo da favorire la pulizia, senza spigoli vivi;
- peso del contenitore plastico (fusto e coperchio) non inferiore a:
 - BIDONE 240 LITRI: 8,4 kg al netto delle tolleranze senza ruote ed assale;
- peso del contenitore plastico (fusto, coperchio e ruote) non inferiore a:
 - BIDONE 1100 LITRI: 40 kg al netto delle tolleranze.
- contenitore stampato in un unico pezzo autoportante;
- corpo del bidone dotato di maniglie per una presa agevole e salda;
- cerniere apribili sul retro che consentano il ribaltamento ad almeno 230° del coperchio;
- coperchio strutturato in modo che venga garantita la tenuta alle infiltrazioni d'acqua ed insetti, oltre a limitare il più possibile, la fuoriuscita di cattivi odori;
- il coperchio dovrà aprirsi facilmente da sé durante il ciclo di svuotamento;
- ruote in gomma piena, diametro indicativo 20 cm;
- assale in acciaio zincato (non è richiesto che sia pieno);
- requisiti di igiene e sicurezza rispondenti alla norma UNI EN 840-6:2012;
- requisiti prestazionali rispondenti alla norma UNI EN 840-5:2012;
- dispositivo di sollevamento a pettine rinforzato;
- il bordo di attacco frontale dovrà essere dotato preferibilmente di una doppia nervatura di rinforzo;
- colore del fusto GRIGIO tipo RAL 7021 e colore del coperchio BEIGE tipo RAL 1001;
- i coloranti impiegati sono specificatamente preparati per dare un colore resistente al materiale plastico, in modo da non alterarlo sensibilmente durante il normale uso;
- la colorazione, nonostante l'esposizione agli agenti atmosferici ed ai raggi solari, deve risultare inalterata per almeno tutta la durata della garanzia;
- predisposizione all'installazione di serrature gravitazionali mod. Sudhaus 2300-2301 oppure Sudhaus 2343, possibilmente guide per la corretta realizzazione dei fori per l'applicazione della serratura.
- ciascun contenitore deve essere conforme alla Norma UNI EN 840:2012 e deve essere marcato in modo durevole e leggibile su una parte visibile del corpo con:
 - numero della norma europea di riferimento,
 - volume nominale,
 - nome fabbricante o marchio commerciale,
 - massa totale ammissibile in kg. (Si specifica che il contenitore deve essere sufficientemente resistente dal punto di vista costruttivo per sopportare una massa di 0,4 kg/dm³ moltiplicata per il volume nominale, come indicato al paragrafo 6 "*Massa nominale*" della UNI EN 840-1:2012 e della UNI EN 840-2:2012) .
 - anno e mese di produzione;

Salvo diversa indicazione tutti i bidoni dovranno essere forniti secondo le indicazioni specificate al precedente art. 5 o comunque in base alle indicazioni della Stazione Appaltante.

PERSONALIZZAZIONI

1. Marchatura a caldo sul coperchio della tipologia di rifiuto (in lingua italiana e in lingua inglese), e QRCode per l'indicazione dei rifiuti da conferire, dimensionati in modo da ottimizzare la leggibilità in funzione della dimensione del contenitore; la grafica dovrà essere realizzata con metodi che garantiscono, per almeno 5 anni, l'indelebilità della stessa se sottoposta ad agenti atmosferici.
2. Apposizione sul coperchio della scritta in codice Braille, riportante l'indicazione del rifiuto da conferire secondo le diciture standard fornite dalla Stazione Appaltante.
3. Marchatura a caldo sul fusto (file fornito dopo l'aggiudicazione) delle dimensioni massime realizzabili in funzione della dimensione del bidone (indicativamente A4 per bidoni due ruote – A3 per bidoni 4 ruote).
4. Adesivaggio con catarifrangenti misura 20x20 cm oppure 10x40 cm a bande bianco/rosse, classe di rifrangenza 1, come da vigente codice della strada.
5. Montaggio mediante rivettatura di un TAG su tutti i bidoni. Il TAG verrà fornito dall'impresa appaltatrice; AIMAG fornirà la codifica dei TAG stessi a seguito dell'aggiudicazione. I TAG dovranno essere in materiale plastico, dovranno avere dimensioni 75x25x3 mm con stampa riportante obbligatoriamente sia numerazione progressiva (codice alfanumerico di 6 cifre) in chiaro, sia barcode della medesima codifica. Dovranno essere preforati e applicati mediante due rivetti 3x18 mm sul bordo superiore sinistro del contenitore (visto frontalmente) indicativamente come nell'immagine sotto.



Si riporta per maggiore chiarezza un quadro sinottico delle personalizzazioni in funzione del colore del coperchio e della volumetria:

VOLUMETRIA BIDONE	COLORE FUSTO (tipo RAL)	STAMPA SU FUSTO	COLORE COPERCHIO (tipo RAL)	INDICAZIONE SU COPERCHIO	ADESIVAGGIO CATARIFRANGENTI
240 LITRI	GRIGIO-7021	LOGO AIMAG	BEIGE – 1001	SFALCI – POTATURE GARDEN WASTE	SI
1100 LITRI	GRIGIO - 7021	LOGO AIMAG	BEIGE - 1001	SFALCI – POTATURE GARDEN WASTE	SI

(*) SALVO DIVERSA INDICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

